

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Movimento per la vita e Centro di aiuto alla vita "SANTA GIANNA"

(Lettere A)

Art.1

E' costituita l'Associazione non riconosciuta di Promozione Sociale ONLUS: "Movimento per la Vita e Centro di Aiuto alla Vita Santa Gianna" con sede in Cava de' Tirreni in piazza Duomo,9

Art.2

L'ordinamento del MPV e CAV è regolato dagli artt.36,34 e 38 del Codice Civile e dallo Statuto dell'Associazione. L'Associazione ha durata illimitata, è apolitica, non ha finalità speculative ed è basata sui principi della reciproca collaborazione tra i soci.

L'Associazione, che persegue esclusive finalità di solidarietà, ha come fine la promozione e la difesa della vita umana fin dal suo concepimento. Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione si propone di assicurare gratuitamente, sulla base di rapporto personale di ascolto e di dialogo, tipi di intervento quali:

- consulenza clinica specialistica particolarmente nei casi di maternità difficili;
- ospitalità alle gestanti in difficoltà presso famiglie, istituti laddove il parto possa avvenire in condizioni di sicurezza e di serenità;
- aiuto domestico nei casi di necessità;
- assistenza tempestiva e qualificata ai bambini (specialmente se handicappati) nella fase prenatale e natale;
- azione di sensibilizzazione e responsabilizzazione della famiglia al fine di evitare che il peso della maternità difficile ricada sulla donna;
- contatti con enti di assistenza pubblica e privata;
- ogni altro intervento ritenuto utile e idoneo allo scopo.

L'Associazione potrà avvalersi anche:

- 1) dell'opera di esperti e consulenti quali: assistenti sociali, ostetrica, medico ginecologo, pediatra, tossicologo, radiologo, ecografista, genetista, chirurgo, psichiatra, psicologi, sociologi, avvocati;
- 2) delle strutture sanitarie esistenti per esami diagnostici e ricerche strumentali;
- 3) della collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche e private aventi finalità analoghe o interesse ai problemi della vita umana, operanti nel territorio nazionale;
- 4) delle associazioni di volontariato e dell'opera di quanti, in vario modo, si saranno dichiarati disposti ed abbiano assunto specifico impegno morale di presta servizio libero e gratuito per il conseguimento dei fini del Centri di Aiuto alla Vita.

Le attività di tutela della vita e di accoglienza sono dirette ad arrecare benefici ai soggetti svantaggiati per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Art. 3

In quanto Movimento per la Vita si propone di:

- promuovere sia a livello individuale sia nell'ambito dei gruppi sociali organizzati una mentalità aperta all'accoglienza ed alla protezione di ogni essere umano fin dal suo concepimento, in tutte le sue esigenze ed in tutto l'arco dello sviluppo;
- promuovere la crescita della persona nell'ambiente naturale di una stabile famiglia;
- riaffermare il diritto alla vita di ogni essere umano, negando che alcuno, singolo o collettività, abbia il potere di disporre in qualunque fase del suo sviluppo;
- perseguire tutte quelle iniziative che a livello di legislazione, di cultura, di costume, di assistenza e di opinione pubblica, siano idonee a promuovere la tutela della vita nascente ed a rimuovere gli ostacoli alla sua crescita, tra i quali in primo luogo è da considerare ogni legislazione abortista;
- promuovere e sostenere iniziative dirette all'aiuto effettivo delle maternità difficili. Le attività istituzionali di tutela della vita e di accoglienza sono dirette ad arrecare benefici a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari;
- costruire un fondo di solidarietà sociale attraverso contribuzioni spontanee, contributi versati dagli associati nelle forme e modi stabiliti dalla Giunta, proventi delle proprie attività promozionali ed ogni contributo di enti e privati a favore delle iniziative che rientrano nelle sue sfere di azione.

SOCI

Art.4

Il numero dei soci è illimitato; possono essere soci tutti i cittadini italiani di ambo i sessi che abbiano raggiunto la maggiore età, realmente interessati alle finalità dell'Associazione e disposti ad operare concordemente per il conseguimento delle stesse.

Gruppi associativi ed enti vari potranno essere rappresentati, con comunicazione scritta al MPV/CAV, da un proprio delegato designato dai loro organi competenti, con qualità di socio del MPV/CAV per conto dell'organismo pro tempore rappresentato.

Alle Associazioni di volontariato di ispirazione cristiana è fatto diritto di essere presenti con propri rappresentanti alle assemblee del MPV/CAV nelle quali assumono veste consultiva.

Art.5

Chi desidera diventare socio deve presentare al Consiglio Direttivo domanda nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali precisando: a) cognome, nome, luogo, data di nascita, domicilio e cittadinanza;

b) attività svolta in relazione ai requisiti prescritti.

Art.6

La domanda di iscrizione viene esaminata dal Consiglio Direttivo (vedi art.12) che ha la facoltà di accettarla o di respingerla a suo insindacabile giudizio.

Art.7

All'atto dell'ammissione il socio deve versare una quota fissata in euro 10,00 non rimborsabile e l'importo della quota annuale di associazione che sarà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.8

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità, indegnità ovvero allorché venga svolta attività contraria ai fini dell'Associazione. La perdita della qualità di socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo tranne nell'ipotesi di indegnità la quale viene sancita dall'Assemblea dei soci.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.9

Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà del MPV/CAV;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni liberalità e lasciti, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie.

Le entrate del MPV/CAV sono costituite:

- dalle quote sociali;
- dall'utile derivante dall'attività svolta;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

Art.10

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto ai soci i proventi e gli avanzi di gestione, nonché i fondi le riserve o il capitale durante la vita dell'associazione; essi verranno reinvestiti a favore delle proprie attività istituzionali.

ORGANI SOCIALI

Art.11

L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno; essa delibera:

- le attività e le iniziative da intraprendere in relazione ai fini previsti dal presente regolamento statutario;
- l'eventuale scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- l'adozione dei regolamenti interni;
- elegge il Consiglio Direttivo e qualora l'assemblea stessa lo desideri anche il Presidente.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere convocata per lettera o per chiamata con preavviso massimo di 15 giorni e minimo di 7 giorni, prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza da definirsi a cura del Presidente, il termine di preavviso può essere ridotto a 3 giorni.

Esse saranno valide in prima convocazione se saranno presenti in maggioranza i soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati con delega scritta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.



Per le elezioni delle cariche risulteranno nominati i soci che avranno un maggior numero di voti. In parità di voti verrà eletto il socio più anziano di età. L'assemblea stabilirà le modalità delle votazioni.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vicepresidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.13

Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti dall'Assemblea in numero variabile da 5 a 7. Sono eleggibili a membri del Consiglio Direttivo i soci regolarmente iscritti MPV/CAV ai sensi del precedente artt. 2 e 3.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente (tranne che quest'ultimo non sia eletto direttamente dall'Assemblea), il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano.

Art.14

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e potrà compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelle che le disposizioni statutarie riservano all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad un comitato esecutivo parte dei propri poteri, non contrastanti con le disposizioni di legge.

Art.15

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci ogni qualvolta lo riterrà utile o ne sarà fatta richiesta da un terzo dei consiglieri. La convocazione viene fatta con lettera o per chiamata almeno tre giorni prima della riunione.

Art.16

I componenti del Consiglio Direttivo decadono automaticamente dalla carica nel caso in cui non partecipino senza motivi giustificati a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo stesso.

Art.17

Tutte le cariche sono gratuite e non danno diritto pertanto a compenso alcuno. È ammesso soltanto il rimborso delle spese autorizzate realmente effettuate e documentate.

Art.18

Al Presidente spettano la rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, è il legale rappresentante del MPV/CAV e lo rappresenta nei confronti di terzi privati ed enti pubblici, appone la sua firma su tutti gli atti deliberativi del Consiglio e dell'Assemblea.

Il Presidente può delegare parte dei suoi compiti ad uno o più consiglieri. In caso di urgenza o di grave necessità il Presidente può assumere i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo nella prima successiva seduta. Nell'assenza del Presidente o per impedimento dello stesso tutte le mansioni spettano al Vicepresidente.

Art.19

Tutti coloro che operano a qualunque titolo nell'Associazione non possono in alcun modo divulgare notizie apprese nell'espletamento di attività presso l'Associazione stessa. La mancata osservanza di tale disposizione può costituire causa di cessazione dell'incarico e nei casi più gravi di espulsione dall'Associazione.

SCIoglimento

Art.20

Lo scioglimento del MPV/CAV, in caso di impossibilità di conseguimento dei suoi fini o di mancata attuazione degli stessi, dovrà essere deliberato con la maggioranza di tre quarti dei soci.

In caso di scioglimento il patrimonio del MPV/CAV, soddisfatte le obbligazioni sociali, sarà devoluto interamente ad associazioni che perseguono fini analoghi, sentito l'organismo di controllo

Art.21

Per tutto quanto non previsto nell'Atto Costitutivo e nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile, al decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e alla legge 7 dicembre 2000 n. 383.

Sottoscrivono il presente statuto i signori le cui generalità sono indicate nell'atto costitutivo:

PAPPALARDO ANGELINA-Presidente

ROMANELLI MARIO -Vicepresidente-

AVAGLIANO AGATA -segretaria-

PAPPALARDO CAROLINA-Tesoriere-

PAPPALARDO GIANFRANCO-socio fondatore

Cava de' Tirreni 22.12.2007

Agata Avagliano

Caroline Pappalardo

Angeline Pappalardo

Mario Romanelli

Gianfranco Pappalardo